CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **GUI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 luglio 1980 (stampato n. 554)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO « AD INTERIM » DEGLI AFFARI ESTERI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BISAGLIA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 luglio 1980

Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea

Presentata il 14 maggio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il Governo, come illustrato nella relazione che ne accompagnò la presentazione, chiede di poter essere delegato a dare soddisfazione dettagliata, mediante decreti aventi valore di legge, ad un certo numero di impegni, che derivano anche all'Italia dal Trattato di Roma, e precisamente di poter adeguare la normativa interna a ben novantasette direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità economica europea.

Il Governo intende così pure di ovviare al fenomeno di rilevante inadempienza in cui per cause complesse, soprattutto procedurali, si trova sotto questo riguardo il nostro paese.

Il trattato di Roma in vari suoi articoli dispone, com'è noto, che le autorità comunitarie possano emanare disposizioni vincolanti per gli Stati membri. Sotto il profilo giuridico, in base all'articolo 189, gli atti normativi vincolanti in senso stretto vanno distinti in regolamenti, decisioni e direttive; atti non vincolanti sono le raccomandazioni e i pareri.

Conviene tentare di ricapitolare brevemente a questo proposito gli aspetti principali della problematica connessa all'argomento, anche perché molti di essi sono stati considerati pure nell'accurata discussione avvenuta in sede referente nella 1ª Commissione Affari costituzionali di questa Camera.

Le istituzioni competenti ad emanare tale insieme di atti normativi sono il Consiglio e la Commissione. La massima autorità deliberante è il Consiglio. La Commissione normalmente emana norme di esecuzione di precedenti atti del Consiglio, ma essa possiede, in base al dettato dello stesso articolo 189, anche un potere normativo autonomo.

Accanto agli atti elencati nell'articolo 189 ve ne sono altri atipici previsti da specifiche disposizioni dello stesso Trattato CEE ed altri che la prassi ha introdotto; ma su di essi non conta soffermarsi in questa sede.

Per quanto riguarda gli atti tipici ed in particolare quelli a carattere vincolante, in una ideale gerarchia delle fonti si può senz'altro porre al primo posto il regolamento, caratterizzato dalla generalità, dalla obbligatorietà e dalla diretta applicabilità negli Stati membri. L'articolo 189 recita: « Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ».

La generalità differenzia il regolamento dalla decisione con il quale questa ha in comune il carattere dell'obbligatorietà, ma ha destinatari che sono quelli dalla medesima designati. La specificazione che il regolamento è applicabile in tutti i suoi elementi sta a significare che esso costituisce – così come una legge nazionale – un insieme i cui elementi sono coerenti

tra loro e non possono essere arbitrariamente separati.

Poiché il regolamento è immediatamente obbligatorio esso non richiede alcuno strumento nazionale di applicazione nell'ordinamento di uno Stato membro; anzi – stando alla dottrina dominante – esso ha una forza superiore a quella di una legge interna, la quale non potrebbe vanificare la portata di un regolamento.

Si può oggi affermare che in seguito alle note sentenze della Corte costituzionale, in particolare la n. 183 del 1973 e la n. 232 del 1975, i regolamenti devono essere considerati, in ossequio al citato articolo 189 del Trattato CEE, direttamente applicabili.

Le direttive si differenziano dagli altri due atti perché il destinatario è innanzi tutto lo Stato membro cui sono rivolte. L'articolo 189 infatti afferma testualmente che la direttiva « vincola lo Stato membro » specificando che tale vincolo riguarda lo scopo da raggiungere (il testo usa il termine « risultato »), mentre resta salva la competenza degli organi nazionali « in merito alla forma e ai mezzi » per il raggiungimento dello scopo. Il ricorso alla direttiva è previsto esplicitamente in diverse norme del Trattato ed è impiegato soprattutto nei casi nei quali si debba procedere ad un'opera di armonizzazione che richieda una maggiore elasticità e la necessità di una certa discrezionalità da parte degli Stati membri.

Lo strumento giuridico della direttiva è previsto espressamente dal Trattato nel capo dedicato al « ravvicinamento delle legislazioni ». Gli articoli 100 e 101 prevedono l'emanazione di direttive per il ravvicinamento delle disposizioni regolamentari, legislative e amministrative degli Stati membri « che abbiano una incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune ». Analogamente è prevista l'emanazione di direttive nell'opera di armonizzazione fiscale, che impone una certa latitudine per il progressivo avvicinamento di legislazioni spesso divergenti.

La direttiva si presenta dunque come uno strumento « a cavallo » sulla linea di confine della sovranità nazionale, in quanto il principio dell'obbligatorietà emana da una sovranità sovranazionale, mentre i mezzi di esecuzione sono di competenza nazionale e sono lasciati alla libera scelta degli Stati membri. Di qui l'esigenza di un'indicazione dei soli princìpi e criteri direttivi nei testi comunitari. La prassi normativa ha tuttavia fatto registrare un notevole allontanamento dello schema previsto dal Trattato, perché il Consiglio e la Commissione hanno sempre più spesso emanato direttive molto dettagliate, le quali contengono non solo le linee generali, tipiche di una norma quadro, ma anche disposizioni particolari.

Cosicché, al punto attuale dell'evoluzione alla normativa in parola, in pratica esistono almeno tre tipi di direttive: le direttive semplici, le direttive dettagliate, le direttive a contenuto meramente negativo.

Queste ultime impongono agli Stati il solo obbligo di non procedere ad un certo atto o ad una certa azione, e non necessitano quindi di alcuna norma di attuazione: esse sono soddisfatte appunto mediante l'astensione dello Stato da un intervento attivo. Per tale ragione sono direttamente applicabili senza bisogno dell'esplicazione della volontà statuale.

Le direttive dettagliate, particolarmente in ragione del loro carattere altamente tecnico, in pratica non si limitano ad indicare il fine che lo Stato deve raggiungere, ma dettano anche disposizioni minute, le quali non lasciano allo Stato quasi altra libertà nell'adozione dei mezzi che la scelta tra atto amministrativo o legge. Sia nell'uno che nell'altro caso i testi interni risulteranno meramente riproduttivi del testo della direttiva. Poiché quindi l'attività dello Stato non gode in questi casi di discrezionalità alcuna quanto alla sostanza della norma, è stato ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee che tali direttive dettagliate dovranno considerarsi automaticamente efficaci dal momento in esse previsto, an-

che se lo Stato non abbia provveduto ad emettere l'atto interno di esecuzione.

Le direttive cosiddette semplici non hanno mutato invece il loro quadro di riferimento rispetto ai trattati istitutivi, e sono quelle che danno luogo nei vari paesi alle varie modalità di recepimento.

L'attuazione delle direttive pone infatti dei problemi in tutti i paesi, cosicché riesce difficile anche per gli organi comunitari avere una esatta informazione ed esercitare un puntuale controllo in genere sulle misure nazionali di attuazione.

Tale situazione di difficoltà vale anche per l'Italia. Sino alle citate sentenze della Corte costituzionale del 1973 e 1975 sia i regolamenti che le direttive venivano « recepiti » con atti di natura legislativa o con provvedimenti ministeriali.

Mezzo frequente di attuazione delle norme comunitarie è poi divenuto però anche il decreto legislativo in base alle ricorrenti deleghe concesse dal Parlamento al Governo. La prima delega è contenuta nella legge di ratifica dei trattati CEE e CEEA n. 1203 del 14 ottobre 1957. Il Parlamento autorizzò il Governo per la prima tappa del periodo transitorio ad emanare decreti legislativi « secondo i princìpi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi » per l'adempimento degli obblighi previsti nei vari articoli dei Trattati.

Altra delega è stata concessa con la legge n. 871 del 1965 per la durata della seconda tappa del periodo transitorio. In essa era anche prevista all'articolo 3 la creazione di una Commissione composta di 15 senatori e 15 deputati con il compito di esprimere un parere sulle norme delegate.

Una terza delega è stata concessa per la terza tappa del periodo transitorio (anni 1966-69) con la legge n. 740 del 13 ottobre 1969: in essa alla Commissione bicamerale è affidato pure il compito di esprimere il parere anche « sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione di singole misure ».

Trascorso il periodo transitorio (terminato il 31 dicembre 1969) è stata conferita una nuova delega dalla legge n. 1185 del 23 dicembre 1970, la quale ha ratificato il Trattato del 22 aprile 1970 modificativo dei Trattati comunitari in materia di bilancio. Con questa legge il Governo ha ricevuto una delega ad emanare non solo norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità relative all'istituzione di « risorse proprie », ma anche norme di attuazione dei regolamenti comunitari, con particolare riferimento alla politica agricola comune. Il termine previsto dalla legge n. 1185, e cioè il 31 dicembre 1974, fu prorogato successivamente con la legge n. 748 del 26 novembre 1975.

Una svolta definitiva si è verificata, infine, nel 1970 per i regolamenti con le citate sentenze della Corte costituzionale e con l'approvazione della legge n. 863 del 3 ottobre 1977 e per le direttive con la legge n. 382 del 22 luglio 1975 (articolo 1, terzo comma, paragrafo 5) e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 (articolo 6).

Per quanto riguarda le direttive, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, e prima ancora la legge n. 382, nel trasferire alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti e delle direttive stabilisce per queste ultime che esse sono « fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio ». Le Regioni, nei provvedimenti che sono chiamate ad emanare, devono attenersi ai princìpi stabiliti dalle leggi statali di recepimento. La norma ha pure previsto l'applicazione delle leggi nazionali in mancanza di leggi regionali di attuazione, nonché, nel caso di persistente inattività delle regioni, un meccanismo di sostituzione da parte del Governo.

Con questo nuovo assetto, che si è venuto delineando nei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano (e, per quanto riguarda quest'ultimo tra Stato apparato e regioni) dovrebbero risultare più chiare le modalità di recepimento delle direttive e, in termini più generali, di attuazione delle misure comunitarie. In questo senso la delega con il

presente disegno di legge 1903 si pone come una sorta di sanatoria della situazione precedente e di azzeramento per poter procedere in futuro ad una sollecita attuazione delle singole misure non appena esse vengano decise in sede comunitaria, e comunque nei termini stabiliti dalle istituzioni della Comunità stessa.

In merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia delle direttive comunitarie, dalla Relazione presentata nel 1980 al Parlamento dal Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie si può ricavare la seguente situazione:

l'Italia, sul numero complessivo di 700 direttive emanate dalle istituzioni comunitarie sino ad oggi, dovrebbe avere effettuato una trasposizione nell'ordinamento interno di 416 direttive (da questa cifra sono escluse le direttive socio-strutturali in agricoltura, che godono di una disciplina alquanto particolare, e quelle che non necessitano di misure nazionali di recepimento);

l'Italia, come gli altri paesi, ha l'obbligo di notificare le misure di attuazione delle direttive od ogni altra misura nazionale (legislativa o amministrativa) che copra materia oggetto di una disciplina normativa della Comunità. La mancata notifica da parte italiana ha indotto in più casi la Commissione ad iniziare la procedura di infrazione prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE: si calcola che le procedure in corso siano circa 100;

per quanto riguarda la conformità delle misure nazionali di recepimento alle direttive comunitarie sono attualmente in corso 12 procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

per 10 delle procedure di infrazione si è già arrivati al ricorso da parte della Commissione alla Corte di giustizia;

per quanto riguarda le sentenze della Corte nelle cause contro l'Italia, 15 non sono state applicate. Va peraltro osservato che le infrazioni sono frequenti anche da parte degli altri paesi membri e che l'ultima relazione generale sull'attività della Comunità registra una tendenza all'aumento delle procedure di infrazione contro gli Stati membri. Nel 1980, infatti, sono state aperte 240 nuove procedure contro le 200 del 1979.

La Commissione è pure intervenuta quando le leggi regionali non risultavano conformi, per ottenerne la modifica, ma si è dovuta fermare a questo punto e non ha potuto sindacare oltre perché non rientra nella sua competenza il ritardato rispetto dei termini imposti dalla legge nazionale nell'emanazione delle leggi e disposizioni regionali di attuazione. Il tema delle competenze regionali disciplinate da norme comunitarie, e in particolare, per quanto qui interessa, da direttive, è tra i più delicati della recente evoluzione istituzionale verificatasi in Italia. Si può anzi dire che vi è stata una sorta di intersecazione tra avvio e consolidamento dell'ordinamento regionale e problema della attuazione di atti comunitari. Prima che la legge n. 382 del 1975 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 indicassero una soluzione organica della materia, si è verificato uno stato che potremmo definire di tensione tra apparato centrale, e in particolare Governo e regioni in relazione alla ripartizione delle competenze fra i due livelli per l'attuazione delle misure comunitarie.

I primi decreti di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, e in particolare il n. 11 del '72, che riguardava materia di gran lunga prevalente tra quelle disciplinate dalla Comunità, e cioè l'agricoltura, avevano riservato essenzialmente allo Stato la competenza per l'attuazione di misure comunitarie. In particolare, l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972 si può dire riservava allo Stato la quasi totalità della competenza in ordine « ai rapporti con le Comunità europee » e « all'applicazione di direttive e atti della CEE ».

Le regioni contestano la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 ricorrendo alla Corte costituzionale.

Questa, nella sentenza n. 142 del 1972, respinse i ricorsi delle Regioni fondandosi essenzialmente sulla considerazione che, mancando un meccanismo di sostituzione da parte del Governo centrale in caso di inadempienza delle Regioni, non si poteva ipotizzare una competenza regionale se non nell'ambito di funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni in base all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

La soluzione alla quale si è pervenuti ha in parte prefigurato quella poi seguita nel citato articolo 1, terzo comma, punto 5 della legge 382 e nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Passando ora a considerare il contenuto specifico del presente disegno di legge, come rilevasi dall'elencazione dell'allegato e dalla lettura del loro testo, c'è da osservare che le direttive contemplate contengono in massima parte disposizioni di carattere prevalentemente tecnico e per la buona parte trattano materie e dettano disposizioni non coperte da riserva di legge, cui dovrebbe essere sufficiente e più spedito provvedere con misure meno complesse dal punto di vista procedurale della legge.

Non contemplando comunque il nostro ordinamento la possibilità di forme diverse di armonizzazione, il disegno di legge in esame percorre ancora una volta la via della delega, per altro, come s'è detto, già altre volte praticata nel nostro Paese in queste materie.

La I Commissione si è posta il problema se sia costituzionalmente possibile una legge di delega che si riferisca a più leggi delegate ed, anche sulla scorta di vari precedenti, ha concluso affermativamente. Essendo considerato che l'articolo 1 del disegno di legge aggiunge ai criteri valevoli per tutte le leggi delegate in generale quelli specifici attinenti ad ognuna di esse: che sono poi le disposizioni proprie di ciascuna direttiva. La Commissione ha ritenuto che in questo modo sia stato rispettato il disposto dell'articolo 76 della Costituzione.

Questa scelta – e non tanto in sé stessa, quanto nelle modalità concrete della formulazione della legge di delega – non è andata esente da critiche. Ma allo stato attuale della situazione normativa, il ricorso alla delega legislativa (e ancor più nella formulazione ripetuta anche in questo caso della verifica da parte delle competenti commissioni parlamentari degli atti emanati in virtù della delega, verifica per altro oggetto di riserve di principio da parte di alcuni commissari) è apparso alla maggioranza della Commissione come il più opportuno ed esperibile.

Il disegno di legge, infatti, con l'articolo 1:

fissa al 31 dicembre 1981 il termine ultimo per l'esercizio della delega;

impegna il Governo all'osservanza dei princìpi ispiratori contenuti nelle direttive da attuare elencate nell'allegato al testo del disegno di legge;

prevede che i decreti delegati siano sottoposti al parere delle Commissioni permanenti.

Il disegno di legge regola inoltre l'esercizio della delega con la salvaguardia delle competenze delle Regioni e Province autonome ai fini dell'attuazione dei decreti stessi nelle materie di loro competenza, espressamente richiamate all'articolo 3; e prevede opportune cautele intese ad evitare sia la creazione di nuove strutture amministrative sia la previsione di oneri finanziari che non siano strettamente indispensabili. Il testo approvato accoglie infine l'opportuna distinzione fra sanzione amministrativa e penale.

La materia delle direttive è stata ampiamente analizzata. Va sottolineato a questo proposito che durante la discussione sviluppatasi nell'altro ramo del Parlamento sono state incluse nella delega legislativa altre undici direttive non considerate nell'originario disegno di legge governativo e per le quali il termine di esecuzione risulta già scaduto.

Una generale disamina sulla natura e gli indirizzi contenuti nelle direttive in

esame, classificate in base al criterio di omogeneità, consente di rilevare che:

un gruppo (Dir. 71-316; 71-317; 71-347; 71-354; 73-360; 74-148; 76-696; 76-770; 77-95; 80-181) persegue lo scopo di riavvicinare le legislazioni in materia di pesi e misure per ovviare al permanere di differenti sistemi che complicano le transazioni commerciali e per impostare un sistema omogeneo delle qualità e delle garanzie delle procedure;

una serie di direttive, pur comportando oneri per il sistema industriale, ne realizzano un progressivo adeguamento al livello europeo; sono queste le direttive in materia di smaltimento di rifiuti (75-242), di smaltimento dei policloro-difenili e policloro-trifenili (76-48) e dei rifiuti di biossido di titanio (78-176) nonché la direttiva 78-319 che tratta dei rifiuti tossici e nocivi. In questo gruppo rientrano altresì quelle concernenti la qualità delle acque di balneazione (76-160) e delle acque dolci idonee alla vita dei pesci (78-659);

le direttive nn. 76-889 e 76-890 afferiscono al particolare tipo di inquinamento dovuto a disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici ed utensili analoghi, nonché alla soppressione di radiodisturbi provocati da apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di starter;

la direttiva n. 79-640 detta prescrizioni sulla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

un considerevole gruppo di direttive (n. 29) prende in esame la materia della alimentazione. Esse hanno riguardo soprattutto alla commercializzazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti alimentari con la specificazione del loro quantitativo netto; nonché alla tutela sanitaria delle carni fresche. Di rilievo la direttiva n. 79-1067 la quale definisce, con disposizioni che non trovano riscontro nella legislazione italiana, alcuni tipi di latte parzialmente o totalmente disidratato, precisando le caratteristiche e le sostanze con le quali possono essere trattati nonché le indicazioni che vanno apposte sull'etichetta. Va richiamata l'attenzione, anche ai fini degli interessi della nostra produzione agricola, sulle dieci direttive volte alla protezione di prodotti vegetali, viti, barbabietole, sementi eccetera;

rilevanti nella materia della protezione dei terzi e della sicurezza sociale risultano le direttive 76-117; 76-767- 76-769; 77-576; 79-196; 76-640 e di notevole importanza due direttive (77-799 e 79-1070) sulla reciproca assistenza tra Autorità degli Stati nel settore delle imposte dirette, nonché la direttiva 77-486 concernente la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti;

speciale interesse richiamano le direttive (75-339; 75-404; 75-405; 75-439; 75-716; 78-611; 79-530; 79-531) che si riferiscono alle fonti energetiche, alle scorte, all'uso dei combustibili per ottenimento di energia, alla tutela dei lavoratori e dei terzi nell'impiego di materie nocive ed al controllo dei consumi; con le medesime: viene imposto alle centrali termoelettriche l'obbligo, attualmente inesistente nella legislazione italiana, di tenere scorte di combustibili per trenta giorni; viene altresì limitata, sino quasi ad escluderla, sia la costruzione di centrali termiche ad olio combustibile sia la utilizzazione di gas naturali nelle centrali in modo continuo. Tali limitazioni, tuttavia, appaiono compatibili con i programmi dell'ENEL che puntano sul carbone e sull'energia nucleare;

sono da segnalare, altresì, le direttive 78-891, 80-232, 79-1005 che regolano la materia dei preimballaggi, nonché la direttiva 78-669 intesa a coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e le direttive 64-427 e 64-429 che agevolano il diritto di stabilimento per lo svolgimento di attività non salariate in certi settori dell'industria e dell'artigianato, sulle quali ha, in parte, provveduto la legislazione nazionale emanata in epoca successiva alla notificazione delle direttive predette.

Come risulta anche indirettamente dai pareri generalmente favorevoli espressi in materia dalle numerose commissioni di merito di questa Camera interpellate, le direttive in oggetto con le discipline con-

template, non alterano sensibilmente la nostra legislazione ed i princìpi che la regolano; la loro trasposizione può invece essere considerata in più casi come una utile integrazione del nostro sistema. Effetti negativi non sono da prevedere.

Qualche osservazione formulata dalle Commissioni di merito o risulta superata dagli sviluppi legislativi successivi (come nel caso della VI Commissione finanze e tesoro) o è parso preferibile fosse – se veramente rilevante – sviluppata piuttosto nella discussione in Assemblea. Va rilevato, per altro, che alla I Commissione non sono pervenuti i pareri delle Commissioni agricoltura e sanità.

Per tutte le considerazioni sopraesposte – fra le quali va richiamata quella relativa all'urgenza degli adempimenti e alla vicinanza della scadenza dei termini previsti per la delega – la Commissione a maggioranza si permette di raccomandare la sollecita approvazione del disegno di legge al vostro esame.

L'approvazione definitiva da parte del Parlamento costituirebbe una seria dimostrazione da parte dell'Italia della volontà di adempiere adeguatamente – anche in questo campo – agli impegni derivanti dal Trattato di Roma, in armonia con la politica di promozione e di sviluppo del processo di unificazione europea nella quale il nostro Paese è stato sempre all'avanguardia.

GUI, *Relatore*.

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle Direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge. I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i princìpi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Con gli stessi decreti di attuazione delle Direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire 5 milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno. Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri: 1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle Direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative; 2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle nor-	*Identico.*

me di attuazione delle Direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.

ART. 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

ART. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle Amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ELENCO DELLE DIRETTIVE

1) N. 64/427 (Consiglio)

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).

2) N. 64/429 (Consiglio)

relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).

3) N. 71/118 (Consiglio)

relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

4) N. 71/140 (Consiglio)

che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

5) N. 71/316 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

6) N. 71/317 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.

7) N. 71/318 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

8) N. 71/319 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.

9) N. 71/347 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.

10) N. 71/348 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.

11) N. 71/349 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti.

12) N. 71/354 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misure.

13) N. 72/461 (Consiglio)

relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

14) N. 72/462 (Consiglio)

relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

15) N. 73/360 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

16 N. 73/361 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

17) N. 73/362 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

18) N. 73/438 (Consiglio)

che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

19) N. 74/148 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg. a 50 kg. di precisione superiore alla precisione media.

20) N. 74/331 (Commissione)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

21) N. 74/648 (Consiglio)

che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

22) N. 74/649 (Consiglio)

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi.

23) N. 75/33 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.

24) N. 75/324 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

25) N. 75/339 (Consiglio)

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.

26) N. 75/404 (Consiglio)

concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.

27) N. 75/405 (Consiglio)

concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.

28) N. 75/410 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.

29) N. 75/431 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

30) N. 75/439 (Consiglio)

concernente l'eliminazione degli oli usati.

31) N. 75/440 (Consiglio)

concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

32) N. 75/442 (Consiglio)

relativa ai rifiuti.

33) N. 75/445 (Consiglio)

che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

34) N. 75/716 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

35) N. 75/726 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

36) N. 76/117 (Consiglio)

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».

37) N. 76/118 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

38) N. 76/160 (Consiglio)

concernente la qualità delle acque di balneazione.

39) N. 76/403 (Consiglio)

concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

40) N. 76/434 (Commissione)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

41) N. 76/628 (Consiglio)

recante quarta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

42) N. 76/696 (Commissione)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

43) N. 76/764 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.

44) N. 76/765 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e desimetri per alcole.

45) N. 76/766 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.

46) N. 76/767 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.

47) N. 76/769 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

48) N. 76/770 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.

49) N. 76/889 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai vari disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi.

50) N. 76/890 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di *starter*.

51) N. 76/891 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica.

52) N. 76/893 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

53) N. 77/27 (Commissione)

relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

54) N. 77/93 (Consiglio)

concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

55) N. 77/94 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

56) N. 77/95 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.

57) N. 77/96 (Consiglio)

concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

58) N. 77/98 (Consiglio)

che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.

59) N. 77/312 (Consiglio)

concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.

60) N. 77/313 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.

61) N. 77/435 (Consiglio)

relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

62) N. 77/436 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.

63) N. 77/486 (Consiglio)

relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

64) N. 77/489 (Consiglio)

relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

65) N. 77/504 (Consiglio)

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

66) N. 77/576 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

67) N. 77/629 (Commissione)

che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

68) N. 77/799 (Consiglio)

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

69) N. 78/50 (Consiglio)

che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

70) N. 78/55 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

71) N. 78/176 (Consiglio)

relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

72) N. 78/319 (Consiglio)

relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

73) N. 78/365 (Commissione)

recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas.

74) N. 78/609 (Consiglio)

recante sesta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

75) N. 78/610 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.

76) N. 78/611 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.

77) N. 78/629 (Consiglio)

che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

78) N. 78/659 (Consiglio)

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

79) N. 78/669 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

80) N. 78/692 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

81) N. 78/891 (Consiglio)

adattamento al progresso tecnico delle direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974 e 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 nel settore dei preimballaggi.

82) N. 78/1031 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

83) N. 79/112 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

84) N. 79/168 (Consiglio)

recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

85) N. 79/196 (Consiglio)

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

86) N. 79/530 (Consiglio)

concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

87) N. 79/531 (Consiglio)

che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

88) N. 79/581 (Consiglio)

concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

89) N. 79/640 (Consiglio)

che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

90) N. 79/641 (Commissione)

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

91) N. 79/693 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.

92) N. 79/1070 (Consiglio)

che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca as-

sistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

93) N. 79/1005 (Consiglio)

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

94) N. 79/1067 (Commissione)

recante fissazioni di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

95) N. 79/830 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda.

96) N. 80/181 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva N. 71/354/CEE.

97) N. 80/232 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.